RegioneEmilia-Romagna

DIREZIONE GENERALE
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA
IL RESPONSABILE
ADRIANA GIANNINI

SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE
IL RESPONSABILE
ANTONIO BRAMBILLA

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	2016	283305
DEL	20-04-2016		

Ai Direttori Generali

Ai Direttori Sanitari

Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica

Ai Direttori UO Medicina dello Sport

Ai Direttori dei Dipartimenti delle Cure Primarie

delle Aziende USL

Al Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale
Al Presidente regionale CONI
Al Segretario regionale FMSI
Al Segretario regionale FIMG
Al Segretario regionale FIMP

LORO SEDI

Oggetto: **certificazioni mediche per l'idoneità all'attività sportiva non agonistica in ambito scolastico**

Si ritiene opportuno fornire chiarimenti rispetto alla necessità, per gli atleti già in possesso di un certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, di esibire un'apposita certificazione non agonistica per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica, specie in ambito scolastico.

A tale proposito si precisa che il DM 18.2.1982 "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica" prevede, per il rilascio della certificazione d'idoneità alla pratica sportiva agonistica, l'effettuazione di una serie di accertamenti, specifici per sport, ma in ogni caso

Viale Aldo Moro 21 – 40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 - 7455
segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it
segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it

		ANNO	NUMERO		INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5		ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP			Classif.	3516	600	80	60	20		Fasc.	2016	1	

comprensivi di esame obiettivo ed elettrocardiogramma a riposo. Appare pertanto evidente che la certificazione dell'attività sportiva agonistica prevede almeno l'esecuzione degli accertamenti necessari alla formulazione del giudizio d'idoneità alla pratica sportiva non agonistica previsti dal DM 24 aprile 2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e Linee Guida sulla dotazione e sull'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita".

I certificati rilasciati per l'attività sportiva agonistica, per qualsiasi disciplina, vanno pertanto intesi come validi anche per l'attività sportiva non agonistica, salvo esclusioni indicate, in calce al certificato, a cura del medico certificatore. La validità per l'idoneità sportiva non agonistica è comunque non superiore a 12 mesi dalla data del rilascio del certificato (come previsto dal DM 24 aprile 2013).

Si ricorda inoltre che i Medici dello Sport certificatori, a conclusione della visita di idoneità sportiva, sia agonistica che non agonistica, devono rilasciare all'atleta il Libretto Sanitario dello Sportivo, previsto dalla DGR 775/2004, compilato in ogni sua parte e aggiornato. A tale fine, nella pagina relativa al giorno di esecuzione della visita deve essere riportata anche la data di esecuzione/visione dell'ECG.

Alla luce di quanto sopra esposto **l'atleta può essere ammesso alle attività sportive non agonistiche se in possesso: o di copia del certificato d'idoneità sportiva agonistica per qualunque tipo di sport, rilasciato da meno di 12 mesi, o del libretto sanitario dello sportivo debitamente aggiornato.**

Si ricorda che nella Regione Emilia-Romagna sono sostenuti dal Sistema sanitario regionale non solo i costi delle certificazioni rilasciate su richiesta delle scuole, indipendentemente dall'età dell'atleta, come previsto anche dalle norme nazionali, ma anche le certificazioni rilasciate ai minorenni e ai diversamente abili di ogni età, qualora la richiesta sia effettuata da una società sportiva affiliata al CONI o a un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto.

La richiesta di certificazione, sia che venga formulata dalla scuola che da una società sportiva, rappresenta un documento grazie al quale il cittadino accede gratuitamente a prestazioni sanitarie che comportano un onere economico, pertanto eventuali richieste indebite possono essere pertanto oggetto di rivalsa nei confronti del richiedente. I soggetti che richiedono la certificazione sono infatti obbligati a compilare accuratamente la richiesta di accertamento d'idoneità alla pratica sportiva, limitandola esclusivamente ai soggetti e ai casi previsti dalla vigente normativa.

A tal fine si ribadisce quanto definito dalla DGR 1418/2013, secondo la quale l'obbligo di certificazione di idoneità sportiva non agonistica ricorre esclusivamente per attività che soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:

1) Siano attività **sportive**, cioè siano praticate in modo sistematico e continuativo, secondo regole definite da specifiche discipline ricomprese all'interno di Federazioni sportive nazionali, con il fine ultimo di far crescere le capacità fisiche e le abilità tecniche del praticante per migliorare progressivamente le proprie prestazioni nel confronto con se stesso o con altri praticanti.
2) Riguardino uno dei seguenti soggetti:

 a) alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;

 b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;

 c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella

nazionale.

Tutte le attività che non possano essere definite "sportive" secondo la definizione data al punto 1), OPPURE non siano organizzate dai soggetti e nelle circostanze definite al punto 2), sono pertanto da considerarsi ludico-motorie e, in virtù dell'art. 42 bis della legge n.98 dell'8 agosto 2013, non devono essere sottoposte a certificazione medica preventiva che, oltre a non essere prevista per legge, è inappropriata e può ostacolare l'adesione a uno stile di vita che facilita il mantenimento e il recupero di una condizione di buona salute.

Per tutte quelle attività indirizzate al coinvolgimento nell'attività motoria e all'avviamento all'attività sportiva degli alunni e non finalizzate alla partecipazione a gare, campionati e più in generale a competizioni tra atleti, anche se svolte in orario extracurricolare, non deve pertanto essere richiesta la certificazione in quanto, oltre a non soddisfare i requisiti di attività sportiva, rappresentano una logica prosecuzione e sviluppo del lavoro dei docenti di educazione fisica (ad es. avviamento al pattinaggio, avviamento al nuoto, ecc).

Similmente si evidenzia la validità di quanto definito dalla DGR 1418/2013 per quanto riguarda le attività organizzate dalle società affiliate alle Federazioni Sportive o agli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI: non possono considerarsi sportive, in quanto prive del requisito di sistematicità e continuatività, le attività promozionali e di avviamento a una disciplina, le attività saltuarie (svolte per esempio nel corso di campi estivi) e tutte quelle attività motorie che, non prevedendo competizioni, non siano finalizzate al conseguimento di un risultato sportivo registrato. Tutte queste attività non devono pertanto dar luogo a richiesta di certificazione.

Confidando nella più ampia diffusione a tutti i soggetti interessati si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

Adriana Giannini

Antonio Brambilla

Referente:
Giorgio Chiaranda tel. 051.527.7343
email: gchiaranda@regione.emilia-romagna.it